

ASSIREVI

Associazione Italiana Revisori Contabili
20123 Milano - Via V. Monti, 16 - C.d. 02-436950 - Fax 02-437326

Al Presidente

Spett.le
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it

1 agosto 2008

Oggetto: **Documento di Consultazione inerente l'attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive del Consiglio n. 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, n. 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e n. 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione**

Con riferimento alla consultazione in oggetto, trasmettiamo in allegato alla presente un documento contenente le osservazioni che la scrivente Associazione si pregia di fornire a Codesto Spettabile Dipartimento.

Assirevi rimane in ogni caso a disposizione per qualunque chiarimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.



Mario Boella

All./

Allegato alla lettera di Assirevi del 1 agosto 2008

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo inerente l'attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive del Consiglio n. 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, n. 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e n. 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Art. 1, comma 1, schema di decreto legislativo

La disposizione in commento propone l'aggiunta all'art. 2427, primo comma, cod. civ. del numero 22-ter, inerente l'informativa circa *"la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società"*.

Il termine *"accordi non risultanti dallo stato patrimoniale"* non è immediatamente riconducibile a voci contabili o a specifiche operazioni e necessita di un contributo interpretativo.

La corrispondente espressione utilizzata nella direttiva 2006/46/CE risulta, per la versione in lingua italiana, *"disposizioni fuori bilancio"* e, per la versione in lingua inglese, *"off-balance sheet arrangements"*.

In particolare, poi, al considerando n. 9 della direttiva 2006/46/CE il legislatore europeo chiarisce il significato di tale definizione.

Detta specificazione appare utile per l'interpretazione della disposizione in oggetto.

Pertanto, sarebbe auspicabile che il contenuto del considerando n. 9 appena menzionato fosse riproposto, quantomeno nella relazione accompagnatoria all'emanazione del decreto in oggetto, al fine di fornire una linea guida per la lettura della nuova norma ai soggetti destinatari della medesima.

Art. 4, comma 1, schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo modifica l'art. 90 del D. Lgs. 209/2005, prevedendo che *“l'ISVAP può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza al fine delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato”*.

Al riguardo, occorre segnalare che una previsione di tale natura non pare trovare la sua fonte nella direttiva che lo schema di decreto in esame si propone di attuare.

Infatti, le previsioni della direttiva 2006/46/CE riguardano l'informativa del bilancio destinato ad azionisti e investitori, mentre la disposizione in commento si riferisce all'informativa contabile delle imprese di assicurazione destinata alla vigilanza da parte dell'ISVAP.

Pertanto, sarebbe opportuno che il disposto soprarichiamato fosse eliminato dal presente decreto, anche considerando la carenza di una corrispondente indicazione all'interno della direttiva 2006/46/CE destinata al recepimento. Appare infatti estremamente importante mantenere concettualmente distinte le due discipline di informativa contabile appena ricordate, che presentano natura e finalità profondamente diverse.

Art. 5 schema di decreto legislativo

Comma 1, sub art. 123bis n. 1

Con riguardo all'art. 123-bis D. Lgs. 58/98 (di seguito, “TUIF”), lo schema in esame ripropone l'attuale riferimento ad una specifica sezione della relazione sulla gestione contenente *“informazioni dettagliate”* sulle voci elencate nel seguito della norma.

In proposito, non è chiaro cosa intenda il legislatore con tale espressione, posto che non è dato comprendere quale livello di dettaglio sia richiesto all'estensore della relazione sulla gestione.

Infatti, in molte fattispecie tra quelle descritte alle successive lettere da *a)* a *q)* le informazioni richieste sono specificate analiticamente e dunque non sembra lasciato spazio ad alcuna discrezionalità individuale nella scelta del dettaglio da fornire (si veda, ad esempio, il contenuto delle lettere *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *p)*).

In altri casi, quali la previsione contenuta nella lettera *b)*, il concetto di *“informazione dettagliata”* non sembra coerente con la specifica richiesta del legislatore che si riferisce alle *“principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno”* (sottolineatura nostra).

Pertanto, si potrebbe valutare l'eliminazione dell'aggettivo *“dettagliate”*.

Inoltre, lo schema di decreto richiede alla lettera f) informazioni riguardanti “*se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti*”. Al riguardo, si segnala la non agevole interpretabilità dell’espressione “*se noti*”. In effetti, se, con tali parole, come pare ragionevole, il legislatore intende precisare che ci si riferisce ai dati in possesso della società emittente in quanto risultanti dalle comunicazioni ricevute dai soggetti a ciò obbligati, sarebbe opportuna un’indicazione più chiara in tal senso. Pertanto, si propone di modificare la lettera f) come segue: “*i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti, come risultanti dalle comunicazioni ricevute dalla società da parte dei soggetti obbligati*”.

Comma 1, sub art. 123bis n. 2

L’art. 123-bis, comma 2, di cui allo schema di decreto in esame mantiene la facoltà di includere le informazioni sul governo societario di cui al primo comma della medesima norma in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, che può essere pubblicata congiuntamente a quest’ultima ovvero, in alternativa, resa accessibile sul sito internet dell’emittente. In quest’ultimo caso, la relazione sulla gestione indica la sezione del sito dove è pubblicato tale diverso documento sul governo societario.

La disciplina sulla possibile separazione della relazione sulla gestione dal documento sul governo societario e sul relativo regime di pubblicazione può tuttavia generare qualche difficoltà alle società di revisione.

Esse, infatti, ai sensi del successivo comma 3 del decreto potrebbero trovarsi ad esprimere il giudizio di cui all’art. 156, comma 4-bis, TUIF su informazioni che in realtà non sono presenti nella relazione sulla gestione in quanto contenute in un diverso documento non richiamato dalla relazione stessa.

Ne deriverebbero problemi di coordinamento formale in quanto il suddetto giudizio ai sensi dell’art. 156, comma 4-bis, TUIF ha ad oggetto la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Pertanto, sarebbe auspicabile che lo schema di decreto rendesse in ogni caso obbligatorio un espresso richiamo nella relazione sulla gestione al documento sul governo societario con relativo rinvio ai contenuti dello stesso.

Su questo stesso tema si ricorda che l’art. 89bis del Regolamento Emittenti già oggi si occupa dell’informativa sui codici di comportamento e pertanto dovrebbe essere tenuto in considerazione nella redazione del decreto o comunque coordinato con quest’ultimo.

Comma 1, sub art. 123bis n. 3

Assirevi ritiene opportuno effettuare alcune osservazioni con riferimento all'obbligo, posto in capo al revisore dalla norma in esame, di esprimere il giudizio di cui all'art. 156, comma 4bis, TUIF (vale a dire la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio) sulle informazioni di cui al comma 1, lettere *b), e), f), h), n)* e *o)* dello schema di decreto.

In effetti, affinché il revisore possa esprimere un giudizio di coerenza nei termini appena ricordati occorre che le suddette informazioni siano contenute nel bilancio o comunque desumibili dallo stesso.

Per quanto consta alla scrivente, in verità, i principi contabili attualmente applicabili nel nostro ordinamento non prevedono l'inserimento nel bilancio di tutte le informazioni indicate nelle lettere *b), e), f), h), n)* e *o)* del comma 1 dello schema di decreto. Si consideri, per tutti, quanto richiesto dalla lettera *n)* in tema di *"norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza nonché alle modifiche dello statuto"*.

Pur essendo consapevoli che, sul punto, lo schema di decreto si limita a recepire, senza modificarne la portata, quanto richiesto dalla direttiva 2006/46/CE, Assirevi ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla tematica appena descritta, in quanto idonea a generare problemi operativi all'atto dell'applicazione della norma.

Pertanto, considerato che si tratta di una questione di natura "tecnica", sarebbe auspicabile prevedere in questa sede una delega a disciplinare in via secondaria con la normativa regolamentare l'attuazione della previsione di cui al n. 3 del nuovo art. 123bis TUIF.

Infine, occorre formulare un'osservazione in relazione alla seconda parte del n. 3 dell'art. 123bis, come modificato dal comma 1 dell'art. 5 dello schema di decreto in esame, laddove è imposto al revisore di verificare che siano state pubblicate le informazioni di cui al comma 1, diverse da quelle per cui è richiesto il giudizio di coerenza sopra analizzato.

La lettera della previsione proposta nella bozza di testo normativo in consultazione appare non del tutto in linea con la direttiva 2006/46/CE. In effetti, la disposizione di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 46bis (contenuto nell'art. 1, comma 7 della direttiva 2006/46/CE) stabilisce che *"per le restanti informazioni il revisore legale dei conti verifica che sia stata elaborata una dichiarazione sul governo societario"*.

La versione inglese di tale previsione, altrettanto utile per comprendere l'intenzione del legislatore comunitario, indica che *"for the remaining information the statutory auditor shall check that the corporate governance statement has been produced"*.

Pertanto, il decreto di recepimento non dovrebbe richiedere alla società di revisione di verificare “*che le restanti informazioni sono state pubblicate*”, in quanto con un’espressione di tal genere è possibile ingenerare il dubbio che il revisore debba procedere ad una verifica mediante specifiche procedure di revisione sulle singole voci della relazione sulla gestione o della separata relazione sul governo societario su cui egli non è tenuto ad esprimersi in termini di coerenza con il bilancio. Si tratterebbe, evidentemente, di un’interpretazione del tutto illogica posto che la specificazione effettuata dal legislatore europeo in ordine alle due attività che le società di revisione sono chiamate ad effettuare ha un senso in tanto in quanto esse siano differenti.

Contrariamente, ad avviso di Assirevi, in coerenza con i principi dettati dalla direttiva 2006/46/CE, occorrerebbe stabilire che il revisore è tenuto unicamente a verificare l’esistenza del documento che dovrebbe includere le informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari diverse da quelle per cui è previsto il giudizio del revisore ex art. 156, comma 4bis, TUIF.

In sintesi, dallo schema di decreto dovrebbe emergere con chiarezza che il revisore è chiamato a verificare che sia stata elaborata apposita sezione della relazione sulla gestione o una separata relazione sul governo societario di cui all’art. 123bis TUIF e, con riguardo alle singole informazioni contenute in tali documenti e indicate nelle sopramenzionate lettere *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *n)* e *o)*, egli è tenuto ad esprimersi in termini di coerenza delle stesse con il bilancio.

Da ultimo, appare opportuno sottolineare che lo schema di decreto in consultazione non sembra prevedere una disciplina transitoria. In considerazione della portata innovativa delle disposizioni in esame, nonché della complessità, soprattutto da un punto di vista organizzativo, dell’allineamento alle nuove richieste normative, che presentano conseguenti effetti anche in ordine ai tempi di svolgimento dell’attività del revisore, si ritiene necessario stabilire che la disciplina di cui allo schema di decreto in questione è applicabile a partire dall’esercizio successivo a quello di entrata in vigore delle nuove norme.

Milano, 1 agosto 2008